

N. 3038

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVOGADRO e COLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1998

Apertura di una casa da gioco a Alassio

ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito che si è venuto svolgendo nel corso di questi ultimi anni, i numerosi disegni di legge presentati nella scorsa legislatura e ripresentati in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.

È diventata sempre più utopistica la pretesa di interdire ai cittadini la possibilità di praticare il cosiddetto gioco d'azzardo: se non troveranno posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent) ove lo desiderino, potranno recarsi con facilità ancora maggiore di oggi in qualsiasi località all'estero.

Si consideri che, nonostante la nostra legislazione «restrittiva» preveda pene per il gioco d'azzardo, nel Paese si è diffuso notevolmente il gioco clandestino, sia in bische, nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.

È inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione ancora più accentuata del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poichè in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dei *mass-media* l'accesso al «guadagno facile»; nè deve scandalizzare che lo Stato o altre istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a scheda, i cui proventi vengono in gran parte

incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.

È diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia e Croazia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei casinò oltre confine va ad arricchire e potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche. Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione.

Le zone di tradizione e prestigio turistici si dibattono fra enormi difficoltà; la fuga degli italiani e la diserzione degli stranieri è risultata in questi ultimi tempi più grave del previsto.

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.

In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi, occupando centinaia di dipendenti, con il presente disegno di legge si propone l'apertura della casa da gioco di Alassio.

Il comune di Alassio, già in passato sede di una casa da gioco, è il più importante centro turistico in provincia di Savona e tra i più importanti in Liguria, e ha la necessità di trovare nuovi sbocchi per la sua offerta turistica, dopo che sono notevolmente diminuiti a causa delle mutate situazioni intervanzionali i tradizionali flussi di turismo straniero. L'apertura di una casa da gioco consentirebbe ad Alassio, che è in grado di fornire tutte le strutture necessarie, di pro-

lungare la sua stagione turistica anche nei periodi non balneari.

Va infine sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici «ricchi», l'autorizzazione delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati, in particolare il comune, possono destinare ad investimenti produttivi e in strutture di pubblica utilità, e per questi motivi e quelli precedentemente elencati chiediamo al Senato della Repubblica di esaminare ed approvare celermente la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Liguria di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Alassio.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta del comune con decreto del Presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio comunale.

2. nella richiesta di cui al comma 1 il sindaco del comune di Alassio deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare riferimento alla disciplina d'accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da

gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machines*;

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte di organi competenti;

e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Alassio.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Alassio direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune, con successiva deliberazione, disciplina l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

Art. 5.

1. I proventi della gestione sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 60 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne:

1) metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

2) 25 per cento a sviluppare ed incentivare le attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria;

3) il residuo a discrezione del comune stesso:

b) il 20 per cento alla comunità montana in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 10 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) il 10 per cento alla regione Liguria che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 è effettuato dal comune indicato nell'articolo 1, comma 2, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta regionale della Liguria, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonchè in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Alassio o nei comuni limitrofi è disciplinata con regolamento approvato dal consiglio comunale di Alassio.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Alassio si applica la disposizione di cui al numero 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

